

STATUTO

**CE.PRO.S SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA TERINA 1

Numero REA: CZ - 130022

Codice fiscale: 00868570797

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B"	
	RACCOLTA N. 12547	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1= Denominazione	
	E' Costituita con sede nel Comune di Lamezia Terme la società	
	cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata	
	"CE.PRO.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	La cooperativa potrà inoltre essere denominata nel seguente	
	modo: "Centro Produzione e Sviluppo Società Cooperativa Socia-	
	le ONLUS", "Ce.Pro.S.", "Cepros".	
	La cooperativa potrà istituire con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
	sponsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2= Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea.	

	La cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative
	e Mutue. La stessa previa delibera dell'organo amministrativo
	può decidere di recedere da tale rapporto associativo per ade-
	rire ad altra associazioni nazionali di rappresentanza.
	<u>TITOLO II</u>
	SCOPO - OGGETTO
	Art. 3= <u>Scopo Mutualistico</u>
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
	pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio
	dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per
	poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi pos-
	sibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e
	internazionale.
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, so-
	ci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti social-
	mente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risor-

[illegible]

	soci e non, una struttura collettiva in condizioni di immet-
	tersi sul mercato del lavoro offrendo professionalità e capa-
	cità organizzative tali da garantire, attraverso
	l'acquisizione di lavoro sia da parte pubblica che privata, ai
	propri soci continuità occupazionale, certezza retributiva e
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali, non
	raggiungibili diversamente dal singolo lavoratore.
	La cooperativa promuovendo la pratica cooperativistica inten-
	de realizzare tali attività su diretta iniziativa della stessa
	e/o su commissione, concessione, convenzione e/o appalti pub-
	blici e privati.
	La cooperativa per il perseguimento del proprio scopo potrà:
	- partecipare ed essere ammessa ai pubblici appalti che gli
	Enti pubblici di qualsiasi natura indicano;
	- iscriversi agli Albi professionali e di impresa ad es.: Albo
	prefettizio, Albo regionale cooperative sociali, Albo traspor-
	tatori conto terzi, Albo smaltitore rifiuti, Albo costruttori
	e successive modificazioni ed a quant'altro le varie normative
	in materia prescrivono.
	Le varie iscrizioni di cui sopra e/o le specifiche modifica-
	zioni di cui al successivo articolo (che non modificano gli
	scopi del presente articolo) possono essere deliberate
	dall'assemblea ordinaria dei soci.
	Art. 4= <u>Oggetto Sociale</u>
	Considerata l'attività mutualistica, così come definita

all'articolo precedente, la Cooperativa si prefigge di conseguire quanto sopra attraverso la progettazione, realizzazione e gestione, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi (pubblici e privati) di attività nei seguenti settori:

I) Assistenza sociale:

- casa di riposo, casa albergo, centri sociali;
- assistenza domiciliare;
- interventi di reinserimento sociale e lavorativo affiancati da attività di orientamento, formazione e sostegno di detenuti e detenuti in pene alternative, tossicodipendenti nonché di coloro che sono interessati da forme di disagio sociale;
- produzione e/o consegna di pasti a domicilio, sia per utenti privati che per comunità, Enti, etc;
- servizi di pulizie presso il domicilio di persone in difficoltà nonché presso strutture socio-sanitarie e socio-educative;
- servizi di accompagnamento;
- segretariato sociale.

II) Socio-Sanitaria:

- comunità alloggio;
- case famiglia;
- centri diurni;
- centri di riabilitazione;
- residenze sanitarie assistenziali;

	- residenze sociali assistite;	
	- telesoccorso e telecontrollo;	
	- assistenza domiciliare integrata;	
	- case protette;	
	- assistenza ai soggetti in trattamento per tossicodipendenza.	
	III) Socio-Educativa:	
	- servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido, centri per l'infanzia, scuole materne);	
	- servizio integrato di assistenza domiciliare per famiglie in stato di svantaggio socio-economico ed attività educativa / di animazione pomeridiana per bambini ed adolescenti;	
	- servizio educativo integrativo della funzione genitoriale;	
	- servizio domiciliare di sostegno al minore ed alla famiglia in difficoltà;	
	- servizio di pronto intervento emergenza per minori, giovani, anziani, portatori di handicap, immigrati e ragazze madri;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di servizi preventivi in relazione alle attività criminose;	
	- servizio socio-educativo extrascolastico per l'handicap;	
	- serio socio-educativo per l'handicap in contesto scolastico;	
	- servizio socio-assistenziale scolastico;	
	- servizio socio-educativo per adolescenti ed adulti con handicap;	
	- centri per la dispersione scolastica;	
	- centri ludico-ricreativi per bambini, giovani ed adulti;	

	- centri territoriali per la famiglia, centri di ascolto, ag-	
	gregazione e laboratori tematici;	
	- conduzione di gruppi di auto-aiuto per giovani ed adolescen-	
	ti con problematiche legate all'uso di sostanze stupefacenti e	
	per genitori;	
	- attività di animazione legata all'educazione socio-	
	affettiva, alle tecniche espressive, all'educazione ambientale	
	ed ai laboratori artigianali;	
	- attività ludico ricreativa all'aperto;	
	- comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, centri re-	
	sidenziali e semi-residenziali, case protette.	
	IV) Formazione e Progetti:	
	a) progettazione, e realizzazione di:	
	- corsi di informazione/formazione, orientamento professionale	
	per giovani in cerca di prima occupazione e per adulti fuoriru-	
	sciti dal circuito lavorativo;	
	- corsi di formazione continua e/o aggiornamento rivolte alle	
	aziende per la riqualificazione del personale;	
	- corsi di formazione, master, convegni e quant'altro necessa-	
	rio per promuovere opportunità lavorative;	
	- corsi di formazione per animatori, educatori ed operatori	
	che operano nel settore dell'assistenza socio-educativo e so-	
	cio-sanitario;	
	- convegni e pubblicazioni;	
	b) progettazione e cooprogettazione di iniziative che rientra-	

no nelle linee politiche, sociali ed etiche condivise
dall'Unione Europea attraverso i programmi comunitari.

V) Tutela e Valorizzazione della Natura e dell'Ambiente:

- realizzazione e gestione di spazi e strutture ricettive, di
ristorazione e del tempo libero finalizzati alla tutela, con-
servazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico della
Regione;

- gestione e conduzione di fondi agricoli sia per la produzio-
ne di prodotti che per l'allevamento di bestiame, nonché pro-
duzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti au-
toctoni biologici;

- turismo sociale (soggiorni climatici per anziani, disabili e
minori in difficoltà nonché di coloro che sono interessati da
forme di disagio sociale);

- laboratori territoriali di raccolta e di diffusione delle
informazioni, di incontro tra operatori per la formulazione di
progetti educativi, di consulenza e di scambio rivolti a stu-
denti, insegnanti, operatori di associazioni, amministratori
pubblici e cittadini;

- centri di esperienza in cui si associa all'attività didatti-
ca, formativa e di ricerca anche quella di esperienze signifi-
cative in campo ambientale;

- campagne di informazione/formazione ed educazione ambientale
per le scuole, percorsi didattici per studenti ed adulti;

- progettazione, realizzazione e gestione di aree adibite a

	verde parchi e giardini, arenili, boschi, spazi pubblici e	
	parcheggi;	
	- valutazione di impatto ambientale, progettazione e consulen-	
	za ambientale nonché monitoraggio ed analisi delle acque, del	
	suolo e dell'aria;	
	- gestione impianti trattamento rifiuti, valorizzazione rifiu-	
	ti differenziati ivi compreso la gestione, valorizzazione e	
	commercializzazione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elet-	
	triche ed Elettroniche);	
	- raccolta, trasporto di rifiuti urbani, assimilabili agli ur-	
	bani, speciali, pericolosi e non, nonché spazzamento strade e	
	luoghi pubblici e privati, raccolta differenziata;	
	- disinfestazione e sterilizzazione di attrezzature per la	
	raccolta ed il trasporto di RSU e speciali per enti pubblici	
	e/o privati;	
	- gestione isole ecologiche e stazione di trasferimento;	
	- intermediazione e commercio di rifiuti con e/o senza deten-	
	zione;	
	- bonifica e disinquinamento di siti e/o edifici industriali	
	e/o civili, inquinati in genere e/o contenenti amianto, cemen-	
	to amianto, matrici friabili, etc.;	
	- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfesta-	
	zione e servizi analoghi, servizi di spurgo fognatura, pozzi	
	neri, condotte civili ed industriali etc.	
	VI) Promozione della Cultura, dell'Arte e Valorizzazione delle	

Cose di Interesse Artistico e Storico:

- realizzazione e gestione di spazi e strutture ricettive, di ristorazione e del tempo libero finalizzati alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico della Regione;
- produzione artigianale e commercializzazione di ricami tradizionali e manufatti tessili;
- recupero e ristrutturazione di edifici di interesse storico paesaggistico;
- realizzazione di laboratori artigianali (restauro ligneo, falegnameria, ceramica, orafo, etc);
- manifestazioni socio-culturali (musicali, teatrali, cinematografiche, etc.);
- pubblicazioni, ricerca scientifica e culturale;
- laboratori di fotografia, cinema, musica, teatro, danza etc.;
- settimane di studio, soggiorni di studio per stranieri, scambi culturali con paesi della comunità economica europea ed esteri;
- meeting, convegni, workshop, etc.;

VII) Tutela dei Diritti Civili

- attività di educazione alla solidarietà, all'intercultura, alla non violenza, all'ambiente, alla promozione del benessere;
- educazione alla legalità;

	- attività ed iniziative di supporto agli enti locali diretti	
	al miglioramento della qualità della vita, della salute e del-	
	le relazioni umane;	
	VIII) Servizi Diversi:	
	- gestione strutture sportive;	
	- servizi di protezione civile.	
	- attività di trasporto di cose e persone, terrestre e per via	
	d'acqua, incluso il trasporto di posta, sia per conto proprio	
	che per conto terzi;	
	- servizi di supporto e sussidiari per il settore dei traspor-	
	ti;	
	- realizzazione e gestione di laboratori artigianali (esempio:	
	officine meccaniche, laboratorio di falegnameria, laboratorio	
	di ceramica, etc).	
	Le attività sopra descritte saranno realizzate anche attraver-	
	so l'utilizzo di personale qualificato e con particolare at-	
	tenzione all'inserimento di soggetti e/o lavoratori svantag-	
	giati di ogni genere e grado.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono minori a	
	rischio di devianza e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari,	
	portatori di handicap fisici e mentali, anziani, nomadi, immi-	
	grati, e quanti si trovano in stato di disagio sociale e non,	
	etc..	
	Tutti i servizi sopra evidenziati sono tra quelli individuati	
	negli allegati della legge 157/95 e successive modificazioni	

	ed integrazioni.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine agli scopi ed all’oggetto suaccennati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea sociale.	
	<u>TITOLO III</u>	
	SOCI	
	Art. 5= <u>Soci Ordinari</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori attuano con la cooperativa lo scambio mu-	
	tualistico consistente nella concreta attività che il socio	
	svolge a vantaggio della cooperativa e, specularmente nella	
	reale attività che la cooperativa svolge a favore del socio.	

14 di 42

strazione. Ad essi potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci;

c) soci fruitori ovvero coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali siano interessati all'attività della Cooperativa in quanto beneficiari.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6= Categoria Speciale di Soci

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-

categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci beneficiari di cui all'art. 5 secondo comma lettera c) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento

della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 (sette).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11 (undici).

Art. 7= Domanda di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, cittadinanza, residenza, data e luogo di nascita;

b)	l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
c)	l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
d)	dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta indicando, quindi, in quale delle categorie previste egli sarà iscritto.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione, la quale delibera sulle domande non accolte.

L'Organo Amministrativo, nella relazione di bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8= Diritti e Obblighi del Socio

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferiti alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- la tassa, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, relativa alla domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio di ogni singolo socio si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 9= Perdita della Qualità di Socio - Intrasferibilità della Quota

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a

pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10= Recesso del Socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo Amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, il rapporto di lavoro instaurato si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11= Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5 (cinque);

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto il rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 12= Delibere di Recesso ed Esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento; contro la deliberazione di esclusione il socio interessato, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può proporre impugnazione ai sensi dell'art. 41 (quarantuno) del presente statuto.

Art. 13= Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al

socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14= Morte del Socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15= Termini di Decadenza, Limitazioni al Rimborso, Responsabilità dei Soci Cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro la fine dell'anno di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo al Fondo di Riserva Legale Indivisibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16= Soci Sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17= Conferimento e Quote dei Soci Sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da

liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Le quote sono emesse su richiesta del Socio, in caso contrario la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18= Alienazione delle Quote dei Soci Sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne libera l'emissione le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro

gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque abbia i requisiti di cui al precedente art. 7 (sette).

Art. 19= Deliberazione di Emissione

L'Assemblea stabilisce:

a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori, spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata a partecipare all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20= Recesso dei Soci Sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21= Elementi Costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 (ventitre);

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-

me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8 (otto);

d) dalla Riserva Straordinaria Indivisibile;

e) dalla eventuale Riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22= Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 23= Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea

[illegible]

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24= Decisioni dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a)** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b)** la nomina dell'Organo Amministrativo previa determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione entro i limiti previsti dal successivo art. 31 (trentuno);
- c)** la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d)** le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;
- e)** le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f)** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere sempre prese con il metodo assembleare.

Art. 25= Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed

f) del precedente art. 24 (ventiquattro) ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti, le decisioni debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in un comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale purché in Italia.

La sua convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo sociale. Qualora l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno può effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto.

In ogni caso la convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, deve avvenire almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o rappresentati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 26= Costituzione e Quorum Deliberativi

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti al-

meno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 24 (ventiquattro) del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, così come in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 27= Elezione Cariche Sociali

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28= Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19 (di-

ciannove), secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29= Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30= Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque. Il numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il Presidente ed un Vice-Presidente nella prima riunione.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 31= Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvere particolari compiti. Tali amministratori e commissioni potranno anche avere facoltà esecutive in virtù di uno specifico mandato ricevuto, ad eccezione delle materie previste degli artt. 2381 e 2475, comma 5 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Ogni sessanta giorni le commissioni devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul andamento dell'attività svolta e sulla sua prevedibile evolu-

zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 32= Convocazioni e Deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dalle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 33= Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori/persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34= Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri delle Commissioni tecniche di cui all'art. 31, se nominate. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Ciascuno amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

I compensi di cui sopra devono comunque essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 35= Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza legale e giudiziale della Cooperativa di fronte a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o

categorie di atti.

Art. 36= Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 37= Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Ciascun dei predetti soggetti ha l'onere di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo della società, ogni variazione del suo domicilio, affinché venga annotata sui libri sociali.

In difetto non potrà essere sollevata alcuna eccezione per le comunicazioni rimesse all'indirizzo ancora risultante dal li-

bro.

Gli stessi aventi diritto ad essere iscritti nei libri sociali potranno anche, con le modalità di cui sopra, far annotare sul libro il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, ed ogni loro variazione, in mancanza di tali annotazioni l'utilizzo di tali forme di comunicazioni non potrà in alcun modo rivestire carattere di ufficialità.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38= Scioglimento Anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39= Devoluzione Patrimonio Finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23 (ventitre), lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40= Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni delle Commissioni tecniche, se costituite.

Art. 41= Principi di Mutualità, Indivisibilità delle Riserve e Devoluzione

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23 (ventitre), comma 4 (quattro), lettera c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42= Clausola di Conciliazione ed Arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-

	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-
	liazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione
	della Camera di Commercio competente per comune ove ha sede la
	società con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del
	D.Lgs. 5/2003.
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come
	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comu-
	nicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti
	concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato ri-
	tuale secondo diritto in conformità del Regolamento della Ca-
	mera Arbitrale della Camera di Commercio predetta che provve-
	derà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impe-
	gnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qual-
	siasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di
	conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunica-
	zione della domanda o nel diverso periodo che le parti concor-
	dino per iscritto.
	Art. 43= <u>Rinvio</u>
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
	prevalente.
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-

nente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO:

FERDINANDO GAETANO GIUSTO DAVOLI;

SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO).

**Bollo assolto all'origine per via telematica ai sensi del de-
creto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..**

**Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 82/2005.**

FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO.